

Pec Direzione

Da: marco.leghissa <marco.leghissa@geopec.it>
Inviato: mercoledì 17 settembre 2014 16:02
A: DGSalvanguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it
Oggetto: I: Osservazioni al progetto Terminale GNL nel Porto di Monfalcone
Allegati: Osservazioni Progetto GNL Porto di Monfalcone.pdf


Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio
del Mare - Direzione Generale Valutazioni Ambientali
E.prot DVA - 2014 - 0029694 del 18/09/2014

Buongiorno,
con la presente si trasmette copia della documentazione, in originale trasmessa in data odierna con Raccomandata
RP 05242978679-0

Distinti Saluti
geom. Marco Leghissa



Spettabile

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali

Divisione II Sistemi di Valutazione Ambientale

Via Cristoforo Colombo 44

00147 ROMA

anticipata all'indirizzo di posta elettronica certificata

DGSalvaguardia.Ambientale@PECminambiente.it

Spettabile

Comune di Duino Aurisina

Občina Devin Nabrežina

Aurisina Cave 25

Duino Aurisina (TS)

Duino Aurisina - Devin Nabrežina, 16.9.2014

Oggetto: Osservazioni al progetto Terminale GNL nel Porto di Monfalcone

Rif. Elaborati Studio di Impatto Ambientale depositati in Comune di Comune di
Duino Aurisina - Občina Devin Nabrežina in data 22 luglio 2014, prot. 16697

Le scriventi Comunelle Jus Vicinie Srenje con sede nel Comune di Duino Aurisina, riunite nella Comunanza Agraria - Agrarna Skupnost delle Jus Comunelle in Provincia di Trieste, membro del Coordinamento regionale della Proprietà collettiva, e cofondatore della Consulta nazionale della Proprietà collettiva - in base alle antiche consuetudini e tradizioni, conformemente ed in ottemperanza agli art. 3 e 25 dei propri statuti - seguono con vivo interesse i recenti avvenimenti che trattano direttamente o indirettamente la proprietà collettiva e che sono oggetto di discussioni in varie istituzioni locali.

Le comunioni familiari di proprietà collettiva nel nostro territorio hanno una ricchissima tradizione plurisecolare, che viene trasmessa di generazione in generazione. Questa tradizione e queste consuetudini sono profondamente radicate tra gli originari e pertanto rappresentano tuttora una ricchezza che gli eredi conservano con cura, tutelandola ma anche arricchendola.

Le origini delle comunioni familiari risalgono a tempi remoti, con testimonianze documentali che arrivano al XVI secolo, consuetudini che si sono nel tempo consolidate ed arricchite, arrivando ininterrottamente ai tempi moderni, tanto da essere trattate dall'art. 118 della Costituzione del 1948. L'attuazione di tale disposto avviene a livello di legge, con leggi sia nazionale (quella sulla montagna del 1994 n. 97) sia regionale del 1996 (l.r. FVG n. 3). Queste leggi attuano un principio opposto a quello che ispira la legge del 1927 sugli usi civici: un principio la cui massima espressione è l'art. 2. Cost., in cui si riporta che lo Stato riconosce e valorizza tutte le formazioni sociali nelle quali si svolge la personalità dei singoli. Nella legge sulla montagna n. 97 del 1994 c'è una disposizione secondo la quale, fino alla data di entrata in vigore delle norme regionali previste nel comma 1, continuano ad applicarsi le norme vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge in quanto con essa compatibili. Tutte le norme della legge del 1927 sulle antiche proprietà collettive sono così oggi abrogate, e già lo erano nel 1994, nella misura in cui non siano compatibili con le norme nuove.

Occorre ricordare la Carta europea dell'autonomia locale, firmata a Strasburgo il 15 ottobre 1985 e ratificata dallo stato italiano con Legge 30 dicembre 1989, n. 439, la Legge 31 gennaio 1994, n. 97 „Nuove disposizioni per le zone montane”, l'articolo 34 della Legge 25 luglio 1952, n. 991 (*„Nessuna innovazione è operata in fatto di comunioni familiari vigenti nei territori montani nell'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale; dette comunioni continuano a godere e ad amministrare i loro beni in conformità dei rispettivi statuti e consuetudini riconosciuti dal diritto anteriore.”*), l'articolo 30 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 1979 (*„Le comunioni familiari, di cui all'art. 34 della legge, conservano la loro autonomia per il godimento, l'amministrazione e la organizzazione dei loro beni agro-silvo-pastorali, appresi per laudo.”*); e, infine, la Legge Regionale 5 gennaio 1996, n. 3 „Disciplina delle associazioni e dei consorzi di comunioni familiari montane“.

La sorprendente capacità delle Jus-Comunelle carsiche di sopravvivere ai molti tentativi di soppressione ha dato luogo al rinnovato interesse generale per questi »residui affascinanti della nostra storia contadina«, della loro importanza e delle loro potenzialità in funzione ecologica (tutela del territorio e dell'ambiente), funzione economica (produzione di reddito attraverso la produzione di beni e servizi), funzione socio-culturale (prevalentemente ricreativa e relativa alla qualità di vita).

Certo, un campo complesso ma sempre attuale che nell'ottobre 2009 ha valso l'assegnazione del Premio Nobel per l'Economia all'economista Elinor Ostrom per i suoi studi sul governo dei beni comuni trattando i diritti di proprietà collettiva che si sono autonomamente sviluppati a livello

locale, nel contesto dei problemi legati all'ambiente.

Nel merito dell'iniziativa proposta, i cui elaborati sono stati presentati al Comune di Duino Aurisina in data 22 luglio 2014, prot. 16697, osserviamo quanto segue.

Il territorio in questione è già pesantemente caricato da svariate infrastrutture ed impianti di vario genere che puntualmente si concretizzano con nuovi espropri ed aggravii alle proprietà private, di singoli o collettive.

L'area di intervento ricade a confine con un sito di estrema particolarità SIC - ZPS, e come tale soggetto a svariati vincoli, ben noti ai soggetti radicati sul territorio. Se i vincoli esistono, vuol dire che il bene è prezioso e va tutelato, salvaguardato, conservato e migliorato.

Sostenere che l'intervento proposto sia conforme a tutti i vincoli è alquanto arduo e bizzarro.

La stessa individuazione dei Siti di Interesse Comunitario e Zone di Protezione Speciale, sembrerebbero allora un falso problema e l'analisi con l'individuazione degli Habitat un lavoro inutile.

Probabilmente – e comprendiamo anche un certo imbarazzo di alcuni Uffici – la situazione creatasi è frutto anche dell'ingiustificato protrarsi dei tempi di attuazione a livello regionale del FVG del Piano di Gestione dei siti SIC - ZPS, inspiegabilmente a tutt'oggi non pubblicato nella sua forma definitiva, dopo diversi anni.

Tralasciando il tortuoso iter che l'individuazione dei siti SIC e ZPS ha subito – e che abbiamo subito come proprietari – non è spiegabile né fondato che a distanza di 8 anni dalla delibera della Giunta regionale n. 1757 dd. 26.07.2006 ci ritrovi ancora in attesa del Piano di Gestione.

E' chiaro che un tale protrarsi dei tempi è in palese contrasto con le normative comunitarie, per non dire della legge 241/1990 che fissa i termini per i procedimenti amministrativi.

In assenza di certezze e per una "salvaguardia" ingiustificata così lunga, non sono state attuate le misure compensative per i siti Natura 2000, né l'indennità Natura 2000 (art. 38 del Reg. CE 1698/2005) che prevede l'indennizzo agli agricoltori per gli svantaggi connessi alla conservazione naturalistica dei SIC e ZPS (ad esempio, l'impossibilità di sfalcio di aree storicamente esercitate). Il tutto si traduce in un danno economico per i privati, essendo i terreni proprietà privata, a sollievo della Regione che dopo l'individuazione delle aree SIC e ZPS, non è soggetta alle note sanzioni comunitarie.

Con la presente, osserviamo la mancata tutela di una proprietà collettiva che ricade all'interno del

Comune Censuario di Medeazza, nè le previsioni delle indennità per danno ambientale che l'intervento in progetto comporta.

Mancata tutela di una proprietà collettiva (R.D. 28.03.1929 n. 499 e s.m.i.)

La compravendita del suolo rientrante all'interno del "Limite indicativo area naturalistica di tutela e restauro" conservata in atti tavolari sub G.N. 11213/1998 è probabilmente frutto di un grave e spiacevole equivoco e dovrebbe portare ad una carenza di titolarità a disporre del bene oggetto della presente osservazione.

Si osserva che l'originario soggetto intestatario della p.c.n. 1411/1 del C.C. di Medeazza (immobile tavolarmente vincolato dal 1881) non è il Comune di Monfalcone, Ente che poi ha venduto l'immobile al Consorzio per lo sviluppo industriale del Comune di Monfalcone, ma "Monfalcone Comune", iscrizione risalente all'anno 1881 e fino al 1998 invariata, dicitura che indica un'entità diversa dall'Ente amministrativo Comune, coincidente con una »comunità« in tedesco »Gemeinde«, iscrizione pure presente nei libri, per cui con una proprietà collettiva ovvero "comunella", "vicinia" o "srenja" o "comune" (appunto nel senso indicato), espressione di esperienze sociali e storiche della dominazione asburgica, al cui rispetto lo Stato si era obbligato con il Trattato di Rapallo, nella parte in cui garantisce il rispetto dei diritti di proprietà iscritti nei registri immobiliari prima del 1918. Su tale base è stata approvata nel 1929 la Legge Tavolare italiana n. 499.

Decine di rigetti tavolari lo confermano, anche in tempi recenti – vedi anche Sentenza n. 127/03 R.G. 4065/00 del Tribunale di Trieste.

Ma c'è di più.

A tutt'oggi, al Foglio B della Partita Tavolare 21, corpo tavolare 1°, p.c.n. 1411/1 – palude, risulta iscritta la seguente dicitura, mai sottolineata in rosso, quindi cancellata, in quanto mai posta in discussione, né la sua cancellazione è prevista dal Decreto di intavolazione della compravendita:

... con la limitazione a peso del corpo tavolare unico che senza il consenso della competente autorità amministrativa non può il detto corpo essere aggravato od alienato. (vedi estratto tavolare allegato).

L'autorità amministrativa cui si riferisce è quella prevista ed esistente all'epoca dell'iscrizione e non è dato a sapere quale autorità italiana abbia assunto il suo ruolo nel passaggio di poteri tra Stati dopo il 1918. Trattasi comunque di un'inequivocabile forma di proprietà collettiva, perché solo a quelle nel diritto austriaco potevano riferirsi le diciture sopra indicate, da non confondere con i beni soggetti ad uso civico, la cui legge risale all'anno 1927, approvato ben 46 anni dopo l'iscrizione al tavolare, semmai solo ulteriormente aggravata dai vincoli derivanti dalla legge del 1927.

Inoltre, negli atti di compravendita non è citata la legge 47/85, laddove l'art. 4, comma 2° prevede la tutela dei beni in questione.

Mancata applicazione Legge 97/94, art. 4

E' mancato il coinvolgimento delle comunioni familiari nelle scelte progettuali, come previsto dalla legge 97/94, art. 4 (garanzie del loro coinvolgimento nelle scelte urbanistiche e di sviluppo locale e nei procedimenti avviati per la gestione forestale e ambientale e per la promozione della cultura locale). Vedi Sentenza TAR Friuli Venezia Giulia n. 223/2008.

E' mancata del tutto un'adeguata informazione ed un idoneo sistema partecipativo tra i diversi attori presenti sul territorio, violando la legge sulla trasparenza e visibilità e la Agenda 2000, prevista per legge. Inoltre, è mancata completamente la concertazione con la popolazione del Carso e con i suoi rappresentanti. Un'infrazione grave, perché quando si toccano interessi generali, la consultazione risulta obbligatoria. La normativa comunitaria è in ciò ferrea e qui è stata violata, con quanto ne deve seguire per evitare ulteriori danni.

Mancata valutazione del danno ambientale (Legge 349/86 art. 18 e s.m.i., Dlgs. 152/06, artt. 300 e 301)

La valutazione del danno ambientale è un'attività tecnica-scientifica finalizzata alla determinazione e alla quantificazione del danno relativo a un evento reale/potenziale pericoloso per l'ambiente di origine antropica o naturale, e alla quantificazione economica del danno attraverso una stima delle utilità/costi connessi alla compromissione/ripristino delle componenti ambientali alterate, danneggiate o distrutte.

In quanto nessuno può escludere un evento potenzialmente pericoloso (dovuto ad esempio a guasto tecnico, errore umano, evento tipo SIOT dell'anno 1972), per opere a terra e trasporti via terra e via mare, il danno ambientale potenziale va previsto.

L'analisi per il c.d. "rischio Seveso" è prevista a livello comunitario ed è obbligatoria per impianti come quello qui contestato, ma è qui totalmente assente.


In via del tutto prudentiale il danno potenziale viene commisurato nella somma stabilita per violazione delle norme comunitarie inflitta alla Regione Friuli Venezia Giulia. Non poca cosa.

Il valore è stato già definito, in sede di Violazione delle Direttive Europee. Infatti, a fronte di 12.189,57 ettari, la sanzione applicata di Euro 9.900.000,00, rappresenta un valore di 812,17 Euro/ettaro. La superficie dei fondi delle sole proprietà collettive delle Comunelle nel Comune di Duino Aurisina è di 5.894.766 mq, pari a 589,48 ettari.


Il valore del potenziale danno ambientale ammonta quindi a 589,48 ettari x 812,17 Euro/ettaro = 481.702,59 Euro/anno, oltre ai costi di ripristino delle componenti ambientali alterate, danneggiate o distrutte.

Comunanza - Agrarna Skupnost
Comunelle Jus – Vicinie Srenje
in Provincia di Trieste
v tržaški pokrajini
Padriciano – Padriče 60
Il Presidente – Predsednik
dott. Vremec Vladimir


COMUNANZA - AGRARNA SKUPNOST
COMUNELLE JUS - VICINIE SRENJE
IN PROVINCIA DI TRIESTE
V TRZASKI POKRAJINI
Padriciano - Padriče, 60
Tel./Fax 040/ 34012 TRIESTE
Cod. Fisc. 90070080321




Comunanza - Agrarna Skupnost
Comunelle Jus – Vicinie Srenje
in Provincia di Trieste
v tržaški pokrajini
Padriciano – Padriče 60
Il tecnico incaricato
geom. Leghissa Marco




Jus Comunela "Vas Medeazza"
Medeazza - Medjavas 7




Jus Comunella " Duino Comune"
Duino – Devin 4/C




Jus Comunella "Vizovlje Ortschaft"
Visogliano -Vižovlje 10/A1




Jus Comunella "Vas Cerovlje"
Ceroglie - Cerovlje 17



Jus Comunella "Obcina Mavhinje"
Malchina – Mavhinje 22/D




Jus Comunella "Nabresina gemeinde"
Aurisina Nabrežina 12/D




Jus Comunella "Obcina Slivno"
Slivia - Slivno 6



Jus Comunella "Prcnik Ortschaft"
Precenico - Prečnik, 28



Jus Comunella "St. Pollaj Ortschaft"
S.Pelagio - Šempolaj, 15



Jus Comunella "Praprot und Ternevica
Ortschaften als Miteigenthumer"
Prepotto - Praprot 19



Jus Comunella Vicinia Srenja di S.Croce Krijz
S. Croce - Križ 61



Allegati. Estratto tavolare storico esteso della p.c.n. 1411/1 in P.T. 21 in C.C. di Medeazza

Si rilascia in carta libera per uso *L. 17/84*

Indirizzo particella (artolare): *21*

(V. carta piano)

Comune catastale: *Milano*

Numero casale	Designazione della particella (numero di casa, genere di coltura)	Numero della posta	Numero catastale	Designazione della particella (numero di casa, genere di coltura)
	<i>Località S. Ballo</i>			
	<i>111/1 palude</i>			
	<i>111/2 arvine</i>			
	<i>111/3 canale</i>			

NOTIZIARIO

20/11/58 f. 1560/18
si annota la attività del
comitato f. 1411/1 come nel tempo indennità

21/11/58 f. 1560/19
si annota la funzione del presidente della commissione dei servizi di f. 1411/1

22/11/58 f. 1560/20
si annota la funzione del presidente della commissione dei servizi di f. 1411/1

23/11/58 f. 1560/21
Pres. 7.X.1964 - GN 4831
si annota la p. 1411 in: 1411/1. primo, 1411/2. arpie, 1411/3. canale

24/11/58 f. 1560/22
si annota la p. 1411/2 e 1411/3 con allegati le stesse della
Pubblica Tavola, per innanzi nel B.P. (dopo PT. 277) -

B.

I s c r i z i o n e

In base del protocollo di cessione n. 2709/57, 1974, in base al possesso
effettivo si iscrive la proprietà del corpo immobiliare n. 1111 a

Monfalcone Consorzio

alla limitazione a peso del corpo immobiliare n. 1111, il consenso
della competenza autorità amministrativa non può il detto corpo essere oggetto
di espropriazione.

11213/98

Del. 18 novembre 1958 G.M. 11213

In base alla deliberazione d.d. 15/3/1958 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 4294

del 26/1/1952, si intende il diritto di proprietà del s.l. 1° a nome di:

«CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DEL COMUNE DI MONFALCONE», con

sede in Monfalcone

REV
B. 10
1.
STR
am d

I s c r i z i o n e

La presente copia conforme equivale ad un estratto
tavolare storico esteso comprendente tutte le iscrizioni della
Partita Tavolare.

Trieste.

- 9 SET. 2014



IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Walter Grison
Categoria "C"